



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

Il Responsabile Area Edilizia Pubblica

Concessione del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali 2022-2026

Allegato A

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI
COMUNALI
ANNI 2022/2026
CUP I39J21008790004 - CIG 892120399A**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giambattista Pozza
(firmato digitalmente)

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto della concessione
- Articolo 2 - Oneri del concessionario e consegna delle strutture
- Articolo 3 - Durata e canone da corrispondere all'amministrazione comunale
- Articolo 4 – Accesso al cimitero
- Articolo 5 – Corrispettivi a favore del Comune
- Articolo 6 – Elenco utenti
- Articolo 7 – Durata del contratto di abbonamento
- Articolo 8 – Prescrizioni tecniche relative ai singoli punti di luce votiva
- Articolo 9 – Obblighi generali e speciali dell'aggiudicatario
- Articolo 10 – Avvio del servizio
- Articolo 11 – Obblighi e responsabilità del concessionario in materia di sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro – DUVRI.
- Articolo 12 – Canoni e costi praticati all'utenza
- Articolo 13 – Fornitura di energia elettrica all'utenza
- Articolo 14 – Morosità dell'utente
- Articolo 15 - Verifiche
- Articolo 16 - Penalità
- Articolo 17 – Clausola risolutiva espressa
- Articolo 18 – Controllo e vigilanza
- Articolo 19 – Garanzia provvisoria e garanzia definitiva
- Articolo 20 – Polizza assicurativa
- Articolo 21 - Controversie
- Articolo 22 - Disposizioni finali
- Articolo 23 - Trattamento dei dati personali

ART. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

- L'Amministrazione Comunale di Colognola ai Colli affida in concessione l'installazione, l'accensione, la gestione e la manutenzione dell'impianto elettrico a bassissima tensione volto a garantire, a richiesta dei soggetti interessati, l'illuminazione votiva delle tombe, dei loculi, degli ossari e delle tombe di famiglia dei cimiteri comunali, in Colognola ai Colli, nonché la riscossione della relativa tariffa, nel rispetto delle condizioni fissate dal presente capitolato. La concessione è relativa ai quattro cimiteri comunali:
 - cimitero frazione Pieve;
 - cimitero frazione San Zeno;
 - cimitero frazione Monte;
 - cimitero frazione San Vittore;nello stato attuale e futuro;
- L'aggiudicatario dovrà effettuare, pertanto, eventuali ampliamenti dell'impianto elettrico, a seguito di espansioni, senza eccepire compensi. Si precisa che nella futura programmazione l'Amministrazione Comunale, con previsione termine entro 2024, prevede la realizzazione dei seguenti ampliamenti ai cimiteri:
 - anno 2021-2022 n. 12 loculi e n. 14 cellette ossario presso il cimitero frazione San Zeno;
 - anno 2022-2024 n. 136 loculi e n. 168 cellette ossario presso il cimitero frazione San Zeno;
- Al termine della concessione detti ampliamenti s'intendono di proprietà comunale, senza che il concessionario possa pretendere alcun indennizzo.
- Il concessionario dovrà eseguire le seguenti prestazioni:
 - a) fornitura di energia elettrica alle lampade votive;
 - b) manutenzione e sorveglianza dell'impianto in concessione;
 - c) applicazione e riscossione dei canoni annui e dei costi per gli allacciamenti delle utenze;
 - d) eventuale adeguamento dell'impianto di illuminazione votiva esistente e sua estensione a tutta l'area cimiteriale presente e futura;
 - e) relazioni pubbliche con gli utenti del servizio.
- Gli impianti di illuminazione esistenti sono pari, alla data del 31/12/2020, a circa n. 1463 lampade in esercizio.

ART. 2

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONSEGNA DELLE STRUTTURE

- Il concessionario prende in carico, dalla data di effettivo inizio del servizio, l'impianto d'illuminazione delle lampade votive nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; egli dovrà accertarsi che lo stesso sia realizzato in conformità alla normativa vigente e dovrà apportare a sue spese eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie allo scopo.
- Al termine della concessione il Comune di Colognola ai Colli è, comunque, proprietario di tutto l'impianto elettrico delle lampade votive e di ogni attrezzatura servente allo stesso; il concessionario dovrà conservare, durante la concessione, tale impianto in perfetto stato di manutenzione, provvedendo ad eventuali miglioramenti e/o integrazioni, ove prescritto da disposizioni in materia, senza poter pretendere dal Comune di Colognola ai Colli e alcun compenso o indennità. Il concessionario, inoltre, dovrà, a sue spese, ripristinare l'impianto in caso di danni naturali, vandalici o derivanti da qualsiasi altra causa, senza potersi rivalere sull'ente concedente.
- Il Comune rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra il concessionario entrante e il concessionario uscente, per ogni e qualsiasi tipo di controversia che dovesse insorgere, ritenendosi fin d'ora sollevato da qualsivoglia richiesta di risarcimento e/o indennizzo.
- Sono ad esclusivo carico della ditta concessionaria tutti gli oneri ed obblighi, nessuno escluso, per la fornitura e posa in opera dei nuovi allacci ed impianti da installare, con l'osservanza delle norme vigenti in materia e l'esecuzione dei lavori murari di marmista, muratore, scalpellino, verniciatore, pittore, ecc. e quant'altro necessario a ripristinare a perfetta regola d'arte quanto potrà risultare manomesso ed alterato in dipendenza e conseguenza diretta od indiretta dell'esatto adempimento del servizio.

- Il Comune non assume impegno di imporre, ad alcun titolo e causa, il servizio di illuminazione votiva ai concessionari di aree cimiteriali o di tombe o campi comuni, cellette ossario e loculi, che rimangono pertanto liberi di addivenire o meno, sotto la loro responsabilità, alla stipulazione dei contratti con il concessionario del servizio di illuminazione votiva.

ART. 3

DURATA E CANONE DA CORRISPONDERE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- Il presente appalto decorre dalla data del 01/01/2022 fino al 31/12/2026.
- Il concessionario corrisponderà all'Amministrazione Comunale **annualmente, entro il 30/06** dell'anno successivo, il canone annuo, risultante dall'offerta economica presentata (prezzo a base d'asta, incrementato della percentuale offerta), aumentato dell'IVA e rapportato al numero delle lampade votive effettivamente presenti.
- Per quanto riguarda i nuovi allacciamenti svolti per periodi infrannuali il canone non dovrà computarsi su 10€ bensì sulla cifra che si otterrà dal seguente calcolo. 10€ diviso 12 (mensilità) moltiplicato per il numero dei mesi per cui il servizio è stato svolto.
 - a. Es. per servizio svolto dal 1 novembre al 31 dicembre (ossia 2 mesi) il canone è
$$= (10 \text{ €} : 12 \text{ mesi} \times 2 \text{ mesi})$$
- le disdette delle lampade votive devono essere comunicate entro il 31/12 di ogni anno al fine di non pagare il canone per l'anno successivo, diversamente, se la disdetta non è effettuata entro il suddetto termine il canone viene pagato per intero per tutto l'anno successivo.

ART. 4

ACCESSO AL CIMITERO

- Al personale del Concessionario, addetto agli impianti elettrici, sarà consentito il libero accesso negli orari di apertura al pubblico, purché munito di tesserino di riconoscimento. Eventuali accessi in orario diverso potranno avere luogo previo accordo con l'Area Edilizia Pubblica Comunale di Colognola ai Colli. Qualora, durante d'esecuzione dei lavori, si svolgano delle funzioni religiose, il concessionario sospenderà gli stessi.
- L'amministrazione Comunale concede, sull'intera area del cimitero, l'esecuzione di scavi atti all'alloggiamento delle tubazioni per il passaggio dei cavi nel rispetto delle infrastrutture esistenti. Tutti i lavori per la posa dei cavi saranno fatti a regola d'arte, rispettando il suolo, le pietre e i marmi ove presenti, ripristinandoli in modo che non sia visibile la manomissione eseguita.
- Nel caso in cui l'Area Edilizia Pubblica comunale riscontrasse deficienze o mancanza di soddisfacimento di tali condizioni, questi farà eseguire i necessari lavori di ripristino a totale ed esclusivo carico del Concessionario, utilizzando la cauzione di cui al successivo art. 18, con obbligo a carico del concessionario di immediato reintegro della stessa.
- Tutti i cavi principali di distribuzione dell'energia elettrica, anche in bassa tensione, saranno posti in tubo corrugato pesante, corrispondenti alle norme CEI, interrati in modo che i cavi stessi siano, per tutta la loro lunghezza, nascosti alla vista e sfilabili. I cavi principali saranno posti lungo i margini dei viali del cimitero oppure incassati in pareti in maniera che non attraversino quadrati di terreno o colombari destinati alla tumulazione delle salme.
- Qualora vi sia esecuzione di lavori di qualsiasi genere all'interno del cimitero, l'Area Edilizia Pubblica comunale ne darà notizia al concessionario.

ART. 5

CORRISPETTIVI A FAVORE DEL COMUNE

- Il concessionario corrisponderà annualmente, entro il 30 giugno dell'anno successivo, tramite la Tesoreria Comunale, il canone annuo, costituito dal canone posto a base d'asta, aumentato della percentuale risultante dall'offerta presentata dall'aggiudicatario e dall'IVA e rapportato al numero delle lampade installate sui cimiteri. Il Comune di Colognola ai Colli provvederà annualmente all'emissione della relativa fattura.

- Qualora il canone di abbonamento ed il costo di allacciamento, praticati all'utenza, di cui all'art. 12 del presente capitolato, subiscano variazioni, il canone annuo dovuto dal concessionario al Comune varierà nella stessa misura percentuale, con decorrenza dal 01 gennaio dell'anno successivo.
- Per l'ultimo anno di concessione, il concessionario verserà al Comune di Colognola ai Colli entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il canone relativo all'anno precedente e dovrà fornire su supporto informatico l'elenco aggiornato degli utenti (specificando anche il nominativo del defunto e/o defunti per i quali l'utente versa il canone) del servizio oggetto di concessione, con segnalazione dei nuovi utenti allacciatisi nell'anno precedente e del nominativo di eventuali utenze trasferite. Si precisa che fino a quando il concessionario non avrà provveduto al relativo versamento e a produrre quanto sopra richiesto, non verrà svincolata la cauzione definitiva prodotta.

ART. 6

ELENCO UTENTI

- Entro il 30 giugno di ciascun anno successivo al primo, il concessionario dovrà consegnare al Comune di Colognola ai Colli, su supporto informatico, l'elenco aggiornato, alla data del 31/12 del precedente anno, degli utenti del servizio oggetto di concessione, con segnalazione dei nuovi utenti allacciatisi nell'anno precedente e del nominativo di eventuali utenze trasferite; detto elenco dovrà essere consegnato all'Area Edilizia Pubblica.

ART. 7

DURATA DEL CONTRATTO DI ABBONAMENTO

- Il contratto di abbonamento di illuminazione votiva con l'utenza, ha la durata minima di un anno, fatto salvo un incremento della stessa, secondo le modalità di seguito descritte, in caso di allacciamento in corso d'anno; le esumazioni ed estumulazioni preventivamente comunicate al concessionario da parte dell'ufficio di Polizia Mortuaria, risolvono di diritto l'abbonamento.
- Nel prezzo dell'abbonamento sono comprese: - la pulizia e la manutenzione della lampada; - le riparazioni della lampada; - il ricambio delle lampadine; - il consumo di energia elettrica; - la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e le riparazioni della rete e degli impianti di trasformazione e distribuzione; - l'assistenza tecnica e commerciale agli utenti in fase di abbonamento e di gestione del servizio.
- L'abbonamento decorre dal giorno di stipula del contratto; qualora questo intervenga durante l'anno, l'utente pagherà oltre al contributo di allacciamento tanti dodicesimi del canone quanti sono i mesi per giungere al 31 dicembre dell'anno solare successivo; l'anno, per il servizio votivo elettrico nel cimitero, inizia al 01 gennaio e termina al 31 dicembre.
- Il pagamento del canone annuo di abbonamento e del costo di allacciamento avverrà secondo le modalità stabilite dal concessionario.

ART. 8

PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE AI SINGOLI PUNTI DI LUCE VOTIVA

- Le lampade votive, fabbricate appositamente per l'illuminazione delle tombe, loculi, ecc., dovranno essere del tipo luminare e/o ad elevato risparmio energetico minimo da 0,38 W (es. lampade a led). È ammessa l'installazione di una o più lampade nello stesso lampadario. Per il conteggio del canone sarà considerata lampada uno o più punti luce per un consumo fino a 1,5 W. Gli impianti e gli attacchi ai loculi, tombe, tombe di famiglia, ossari, la sostituzione delle lampade, gli interventi sull'impianto elettrico oggetto di concessione, devono essere effettuati solamente da personale del concessionario; quest'ultimo dovrà fornire anche il materiale che dovrà essere conforme a tutte le disposizioni vigenti nel settore di riferimento. Nella costruzione delle nuove linee di alimentazione delle lampade da installarsi in tombe di famiglia, tombe, loculi, ossari, ecc., il concessionario dovrà eseguire il lavoro a regola d'arte, evitando di danneggiare i manufatti di cui sopra, restando il medesimo unico responsabile, con obbligo di ripristino delle opere danneggiate.

- Le lampade votive, alimentate a bassissima tensione, rimangono accese secondo quanto previsto dal successivo art. 12 del presente capitolato, fatti salvi gli inconvenienti dovuti a causa di forza maggiore, non imputabili al concessionario, o alla mancanza di corrente.
- Ogni punto luce dovrà essere realizzato nel rispetto del D.M. n. 37/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e delle altre norme in materia; eventuali danni a persone o cose, sono imputabili al solo concessionario, senza che il medesimo possa vantare alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Colognola ai Colli.
- Il concessionario, con riferimento al D.M. n. 37/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, deve eseguire gli eventuali lavori di adeguamento all'impianto elettrico oggetto di concessione entro il primo anno di gestione; il medesimo dovrà, inoltre, rilasciare copia del progetto dell'impianto elettrico e, all'ultimazione delle opere, consegnare all'Area Edilizia Pubblica, lo schema unifilare di ogni parte dell'impianto elettrico e le dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui vi sia un ampliamento o una modifica del cimitero comunale, il concessionario dovrà integrare lo schema elettrico della parte dell'ampliamento o della modifica, consegnandolo all'Area Edilizia Pubblica comunale, congiuntamente alle dichiarazioni di conformità previste dalle disposizioni sopra citate e dal progetto dell'impianto elettrico.
- Saranno a totale carico del concessionario la realizzazione delle linee di distribuzione e/o il loro eventuale adeguamento nelle parti di cimitero esistenti e/o di modifica o nuova realizzazione.
- Il concessionario è obbligato a richiedere l'intestazione a proprio nome dell'utenza elettrica e a sottoscrivere il relativo contratto. L'onere di pagamento della fornitura di energia elettrica è a completo carico del concessionario del servizio. Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti tra il concessionario e la società fornitrice dell'energia elettrica.
- Il Comune rimane altresì estraneo ai rapporti tra l'aggiudicatario della presente gara ed il precedente aggiudicatario per ogni e qualsiasi tipo di controversia che dovesse insorgere, ritenendosi fin d'ora il Comune medesimo manlevato da qualsivoglia richiesta di risarcimento/indennizzo.
- L'ente si asterrà dal rivolgere eventuali osservazioni al personale del concessionario, trasmettendo osservazioni scritte esclusivamente al referente-responsabile del servizio di cui sopra (o al suo sostituto in caso di assenza del referente).
- Entro il medesimo termine di cui sopra l'aggiudicatario dovrà far pervenire, altresì, all'Amministrazione Comunale il nominativo del datore di lavoro ex d.lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9

OBLIGHI GENERALI, SPECIALI E RISCHI DI GESTIONE DELL'AGGIUDICATARIO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.)

- L'aggiudicatario, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti in altri articoli del presente capitolato:
 - provvederà direttamente tramite proprio personale, all'espletamento delle prestazioni di cui alla presente concessione, con obbligo di osservanza, nei confronti di detto personale, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto della concessione, oppure, nel caso di cooperative che utilizzino per le prestazioni oggetto della presente gara dei soci lavoratori, la cooperativa dovrà rispettare le disposizioni di cui alla legge n. 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare per quanto attiene al trattamento economico, previdenziale ed all'osservanza di tutti gli altri diritti previsti per i soci lavoratori;
 - curerà che tutto il personale sia in regola con le specifiche norme igienico-sanitarie vigenti ed osserverà le norme in vigore in materia di prevenzione degli infortuni (in particolare dovranno essere osservate le prescrizioni del d.lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni) per la quale si rimanda al successivo articolo 10;
 - opererà, nel rapporto con gli utenti dei servizi oggetto di concessione, nel pieno rispetto del D Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - si avvarrà di tutti gli operatori che si renderanno necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste dal presente Capitolato;

- garantirà dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30, la reperibilità telefonica nei confronti degli utenti tramite un proprio operatore e a tal fine esporrà in luogo ben visibile al pubblico, presso i cimiteri comunali, il relativo numero di telefono cui gli utenti potranno rivolgersi;
 - eseguirà le opere impiantistiche sulla rete esistente e nelle zone di ampliamento a regola d'arte e secondo le norme vigenti nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore, nonché delle vigenti norme per l'esecuzione degli impianti elettrici nessuna esclusa;
 - estenderà, senza diritto ad alcun maggiore compenso, l'impianto nelle zone di ampliamento del cimitero anche di nuova realizzazione, interessate dalla predisposizione di nuovi campi o blocchi di sepoltura, nelle zone soggette a esumazione ordinaria e straordinaria e nei padiglioni di loculi di nuova realizzazione e dovrà, conseguentemente, eseguire gli impianti entro 15 giorni dall'accettazione delle condizioni del contratto di abbonamento da parte dei richiedenti;
 - manterrà in piena efficienza gli impianti oggetto della presente concessione ed eventualmente ripristinerà quelli non efficienti per qualsiasi causa, nessuna esclusa ed eccettuata, compresi eventi eccezionali, sostituendo a proprie spese tutte quelle linee, lampade ecc. non rispondenti al mantenimento in piena efficienza degli impianti stessi, ed adeguando periodicamente le potenze dei trasformatori ai carichi effettivamente installati che subiscono continue variazioni per effetto dell'aggiunta di nuove lampade;
 - su richiesta del Comune di Colognola ai Colli dovrà provvedere a propria cura e spese, per tutta la durata del contratto a qualsiasi spostamento o modifica dell'impianto che dovessero rendersi necessari per l'esecuzione di altri lavori o di altre opere cimiteriali;
 - provvederà alla sostituzione, diligente e tempestiva, di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti, delle lampade mancanti per furto o altro e di quelle bruciate, non oltre sette giorni lavorativi dal momento in cui il concessionario ha conoscenza dell'evento;
 - al termine della concessione, consegnerà con apposito verbale tutto il materiale amministrativo inerente il servizio, in particolare l'elenco aggiornato degli utenti e l'elenco degli utenti morosi, insieme all'elenco degli eventuali versamenti pluriennali riscossi;
 - provvederà, senza alcun compenso aggiuntivo, ad eseguire tutte le opere di protezione, difesa, compartimentazione e confinamento necessarie a delimitare l'area dei lavori nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia e, qualora la tipologia delle attività che saranno eseguite sia inquadrabile quale cantiere mobile temporaneo ex d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono in carico al concessionario tutte le incombenze in materia di sicurezza;
 - non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni effettive ambientali nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà chiedere alcun indennizzo per il fatto che il Comune di Colognola ai Colli disponga affinché il cantiere sia rimosso oppure i lavori siano sospesi in conseguenza di necessità derivanti da operazioni di tipo cimiteriale;
 - Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell'espletamento delle prestazioni derivanti dalla concessione dovranno essere conformi alle norme di legge;
 - è tenuto ad assumersi gli oneri derivanti dalla realizzazione degli impianti in interferenza con gli altri impianti presenti nei cimiteri.
- Il concessionario, a sua cura e spese, dovrà fornire al personale:
 - a) il cartellino di riconoscimento, in conformità alle vigenti disposizioni (adeguato alle previsioni di cui alla legge n. 136/2010, art. 5);
 - b) la divisa da lavoro idonea dal punto di vista igienico-sanitario, che andrà costantemente tenuta in condizioni decorose e gli eventuali dpi necessari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
 - Il Comune di Colognola ai Colli avrà il diritto di inibire l'accesso ai cimiteri comunali a quei dipendenti del Concessionario che tengano un contegno scorretto e non conforme all'austerità del luogo. Il personale che dovesse risultare non idoneo allo svolgimento del servizio, dovrà essere sostituito su richiesta del Comune di Colognola ai Colli.
 - Sono a carico del concessionario, inoltre:
 - il regolare funzionamento ininterrotto (accensione 24 h su 24 h) delle lampade votive;

- la visita mensile, tramite proprio personale, ai 4 cimiteri comunali (e, comunque, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità) per effettuare la verifica sul regolare funzionamento dell'impianto, documentata da apposito verbale;
- fornitura e sostituzione di lampade spente per qualsiasi ragione, reattori guasti, accenditori crepuscolari, orologi programmatori, computatori manuali, morsetterie varie, cavi di linea, tubazioni in PVC, e qualsiasi componente dell'impianto di illuminazione in questione.
- Eventuali interventi urgenti volti all'eliminazione di casi imprevedibili il cui permanere possa compromettere il regolare funzionamento dell'impianto medesimo e/o recare pericolo all'incolumità pubblica, qualora non riscontrati nelle visite periodiche di verifica di cui sopra, saranno effettuati dal concessionario entro **quarantotto ore** dalla segnalazione dell'anomalia, formulata dall'Area Edilizia Pubblica comunale.
- Il personale addetto al servizio presterà la propria opera sotto l'esclusiva direzione e responsabilità dell'aggiudicatario.
- Costituiscono adempimenti preliminari all'avvio del servizio (oltre a quelli risultanti da altre disposizioni del presente capitolato):
 - a) indicazione **entro sette giorni lavorativi** dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, del recapito (telefono, fax, indirizzo mail) della sede operativa e del relativo referente e del suo sostituto, con indicazione scritta degli estremi identificativi e del recapito telefonico. Il referente deve essere immediatamente reperibile dall'Amministrazione Comunale al fine di rispondere ad ogni richiesta, segnalazione, ecc;
 - b) trasmissione, almeno 15 giorni prima della data di inizio del servizio, dell'elenco nominativo di tutto il personale che opererà per l'espletamento del servizio ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria attestante il possesso, per tutti gli operatori impiegati, dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio. Tale dichiarazione deve essere reiterata con riferimento agli eventuali sostituti impiegati nel corso del servizio, e dovrà pervenire entro 15 giorni dalla sostituzione stessa;
 - c) il dotarsi di tutte le attrezzature, in relazione alla tipologia delle attività, atte ad assicurare una perfetta e rapida esecuzione delle prestazioni comprese nella concessione.
- Costituiscono adempimenti ed obblighi da osservarsi nel corso del servizio (oltre a quelli risultanti da altre disposizioni del presente capitolato):
 - a) intervenire nel più breve tempo possibile, **e comunque entro 48 ore dalla richiesta**, ogni qualvolta il Concessionario stesso venga avvertito da qualsiasi persona autorizzata che gli impianti hanno subito guasti, in modo particolare se tali inconvenienti possono determinare condizioni di pericolo o disfunzioni gravi per la sicurezza delle persone e delle cose;
 - b) eseguire gli interventi a regola d'arte utilizzando materiali realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6 D.M. 37/2008 e s.m.i.;
 - c) provvedere allo sgombero immediato, a lavori ultimati, di ogni attrezzatura ausiliaria e utilizzata per gli interventi di cui trattasi;
 - d) rilasciare le certificazioni necessarie per interventi e materiali impiegati ove previsto dalle norme vigenti.
 - e) **Il concessionario si assume il «rischio operativo» legato alla gestione del servizio**, comprensivo: del rischio di domanda, legato ai diversi volumi di domanda del servizio da parte degli utenti; del rischio di disponibilità, legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità come previsti nei documenti di gara; del rischio di costruzione e manutenzione relativo agli impianti tecnologici in gestione o da realizzare e legato all'aumento dei costi compresi quelli di utenza, a inconvenienti di tipo tecnico, a modifiche normative, al ritardo nei tempi di consegna rispetto a quanto pattuito con gli utenti.
- Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario possono comportare la sua revisione, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

- Le Parti procederanno alla revisione del Piano Economico Finanziario qualora si riscontri una rilevante e comprovata alterazione dell'equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più eventi di disequilibrio non riconducibili al Concessionario. Si considerano eventi di disequilibrio:
 - modificazioni legislative e/o regolamentari che alterino in modo rilevante l'equilibrio economico finanziario;
 - rilevanti e durature modificazioni del costo delle utenze non contenibili attraverso interventi di efficientamento energetico;
 - altre cause rilevanti, adeguatamente dimostrate, che comportano le necessità di rideterminare l'equilibrio economico – finanziario.
- Il riequilibrio potrà tra l'altro essere perseguito attraverso il rinnovo della concessione oltre il 31.12.2026 per un massimo di ulteriori cinque anni anche in relazione ad investimenti volti a rendere più efficiente anche dal punto di vista energetico gli impianti d'illuminazione.

ART. 10

AVVIO DEL SERVIZIO

- Il Concessionario è tenuto ad avviare il servizio ed effettuare le operazioni previste nel presente capitolato, a partire dal 01.01.2022 senza alcun ritardo e garantendone la continuità con la gestione del precedente concessionario. Il servizio sarà preso in carico dal concessionario in data 01.01.2022.
- Dato il carattere di improrogabilità e di pubblico interesse del servizio il Concessionario sarà tenuto al rispetto scrupoloso dei tempi di esecuzione; eventuali ritardi saranno sanzionati con le modalità stabilite dal successivo art. 15.

ART. 11

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI SICUREZZA E DELLA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO – DUVRI.

- L'affidatario deve impegnarsi a realizzare gli interventi affidati in adeguate condizioni di sicurezza. Il concessionario deve rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in modo particolare deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna del servizio, se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - ◆ il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'art. 90 c. 9 e all'Allegato XVII del decreto legislativo 81/2008;
 - ◆ aver approntato il Piano operativo di sicurezza ed aver predisposto il documento sulla Valutazione dei rischi relativi all'attività svolta, conformemente alle norme specifiche;
 - ◆ avere nominato il Medico Competente;
 - ◆ aver dato corso a programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - ◆ aver provveduto a nominare il Responsabile Servizio di Prevenzione e protezione;
 - ◆ aver provveduto a nominare il Rappresentante dei Lavoratori, se previsto;
 - ◆ aver comunicato i nominativi degli addetti che opereranno nell'ambito del presente affidamento;
 - ◆ aver comunicato il nominativo, qualifica e recapito telefonico del Preposto – referente Tecnico individuato e suoi sostituti cui è demandata l'organizzazione e l'esecuzione oggetto dell'appalto;
 - ◆ aver comunicato l'elenco delle attrezzature e macchine introdotte nel cimitero, eventuali sostanze chimiche e prodotti contenenti agenti chimici introdotte nel cimitero;
 - ◆ aver comunicato eventuali fasi di lavoro o mansioni specifiche realizzate dall'appaltatore che possono comportare rischi di incendio, eventuali fasi di lavoro che comportino rischi di caduta dall'alto e relative misure di prevenzione che si intendono attuare, fasi di lavoro che possano comportare rischi aggiuntivi per il personale addetto presente nei locali oggetto dell'affidamento;
 - ◆ aver dotato i propri dipendenti dei Dispositivi di Protezione Individuale adeguati alle mansioni svolte da ciascun lavoratore a tutela del rischio biologico, chimico, elettrico e per la movimentazione manuale dei carichi;

- ◆ “Valutazione generale dei rischi” comprensiva degli aspetti legati alle attività svolte: rischio chimico, rischio rumore, rischio biologico, rischio vibrazioni, relativa alle attività lavorative svolte presso il cimitero comunale.
- Il Piano operativo sostitutivo di sicurezza dovrà essere predisposto obbligatoriamente entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna del servizio. Detto piano dovrà essere trasmesso al Responsabile per l'esecuzione del Contratto, del quale contratto ne costituisce allegato, ed essere tenuto sempre a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo. Il Piano dovrà essere aggiornato ad ogni variazione relativa alle lavorazioni.
- Il Referente Tecnico della ditta affidataria, che dovrà essere dotato delle necessarie competenze tecnico – professionali, è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutti i lavoratori impegnati nell'esecuzione degli interventi e avrà l'obbligo di presenza continuativa nei luoghi dove si svolgono gli stessi, salvo la nomina di un suo eventuale sostituto. Il nominativo del Referente tecnico dovrà essere comunicato prima dell'inizio degli interventi. In ogni caso, nell'esecuzione degli interventi di qualsiasi genere, l'affidatario deve adottare tutti gli accorgimenti più idonei sia per la garanzia della salute degli operatori che delle persone comunque addette agli interventi e di soggetti terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto dovesse rilevare difformità rispetto al contenuto del piano di sicurezza od all'applicazione delle procedure sopra indicate, potrà pretendere l'allontanamento e l'eventuale sostituzione di personale che contravvenga ai propri doveri in materia di sicurezza ed eventualmente, in caso di pericolo grave ed imminente, potrà ordinare di sospendere l'esecuzione degli interventi. In ogni caso il responsabile del procedimento a seguito di reiterati inadempimenti potrà intraprendere la risoluzione del contratto in danno della ditta affidataria. Resta inteso che, nell'ipotesi di inadempimento agli obblighi di cui sopra, ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'affidatario, che dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, sollevando il Comune da ogni responsabilità.
- Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza afferenti l'esecuzione dell'appalto (D.U.V.R.I.) è stato elaborato dal Comune di Colognola ai Colli e costituisce parte integrante della documentazione contrattuale. Prima della sottoscrizione del contratto, l'affidatario dovrà trasmettere al Comune i documenti attestanti l'idoneità tecnico professionale della ditta stessa, il piano operativo di sicurezza afferente ai servizi oggetto dell'appalto e il D.U.V.R.I. completato e sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della ditta al fine di darne attuazione anche nei confronti degli utenti del cimitero. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e consorzio, tale obbligo incombe sull'impresa mandataria e sul consorzio. Qualora le imprese interferenti fossero soggette per la natura delle opere svolte alla Direttiva cantieri l'affidatario avrà l'obbligo di attenersi alle disposizioni impartite dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Al concessionario, nell'esercizio delle proprie attività, rimangono in capo tutte le responsabilità civili e penali, oltre che contabili, fiscali, assicurative e previdenziali. In ragione di ciò il concessionario solleva il Comune concedente da qualsiasi azione o pretesa che possa essere intentata da terzi, per qualunque danno a persone o cose derivante dall'uso proprio o improprio o violazione delle norme di sicurezza, prevenzione, igiene ecc.

ART. 12

CANONI E COSTI PRATICATI ALL'UTENZA

- I canoni ed i costi che il concessionario dovrà applicare sono i seguenti:
 - costo per allacciamento per ogni singolo punto luce richiesto dal privato: 10,00= € IVA esclusa. Il costo per l'allacciamento comprende il costo del filo o cavetto del portalampada e della lampadina di prescrizione, oltre alla manodopera ogni altro lavoro necessario per eseguire l'allacciamento. Ogni altro ornamento è a carico dell'utente e potrà essere fornito anche dal concessionario, previa richiesta;
 - tariffa di abbonamento annuale per lampade con consumo fino a 1,5 W: 10,00= € IVA esclusa. Detto costo comprende la sostituzione delle lampade che per qualsiasi motivo si guastino, la pulizia almeno annuale del corpo illuminante, la manutenzione della linea, la manodopera ed ogni altro

costo riferito a materiale da utilizzarsi per la prestazione del servizio in oggetto e la fornitura di energia elettrica;

- Il costo di allaccio e la tariffa di abbonamento di cui sopra rimarranno fissi per tutta la durata dell'appalto.
- Il concessionario deve esporre in un cartello ben visibile le tariffe che saranno praticate all'utenza.
- Tutti gli adempimenti fiscali s'intendono a carico del concessionario.
- Il concessionario non può richiedere agli utenti, a pena di risoluzione del contratto, compensi diversi da quelli previsti nel presente articolo, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti nel costo degli allacciamenti e nel canone di abbonamento effettuati dall'Amministrazione Comunale.
- A partire dal secondo anno le tariffe potranno essere aggiornate in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente, su richiesta della ditta concessionaria. L'aggiornamento annuale delle tariffe dovrà essere autorizzato con atto scritto dal Comune sulla base della proposta motivata avanzata dal concessionario entro 3 mesi dalla scadenza di ciascun anno.
- Il concessionario rilascerà regolare ricevuta di avvenuto pagamento all'utente.
- Tutti i compiti e gli oneri connessi alla riscossione delle tariffe dagli utenti sono a totale carico del concessionario.

ART. 13

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALL'UTENZA

- L'energia elettrica è fornita alle condizioni del presente capitolato, senza interruzioni, fatti salvi i casi di forza maggiore o la mancanza di corrente elettrica non imputabile a fatto del concessionario. Il concessionario potrà sospendere l'erogazione di energia elettrica, previa comunicazione all'area tecnica edilizia pubblica, per lavori di manutenzione e per esigenze dei propri servizi, con l'obbligo del ripristino nel più breve tempo possibile.
- Le interruzioni o sospensioni di energia di cui sopra non faranno sorgere un diritto dell'utente ad alcun indennizzo.
- La fornitura di energia elettrica sarà sospesa nei confronti dell'utente che asporti la lampadina, cambi la lampadina con un'altra di voltaggio superiore, effettui modifiche dell'impianto elettrico con personale diverso da quello del concessionario, ceda o rivenda la fornitura di energia elettrica.

ART. 14

MOROSITA' DELL'UTENTE

- Nell'eventualità che l'utente risulti insolubile o irreperibile o altro, la ditta concessionaria potrà sospendere il servizio senza alcun diritto dell'abbonato di pretendere rimborsi o danni.
- La ditta concessionaria terrà direttamente i rapporti con l'eventuale utente moroso sollevando il Comune di Colognola dei Colli da ogni responsabilità in merito;
- Il ripristino della corrente, tolta per disdetta, morosità o danno causati dall'utente, potrà essere accordato solo dopo il pagamento del contributo di riattivazione (pari al diritto di attivazione primo impianto).

ART. 15

VERIFICHE

- L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, controlli inerenti al rispetto degli obblighi previsti dal presente capitolato. L'ente, comunque, si asterrà dal rivolgere eventuali osservazioni al personale del concessionario, trasmettendo osservazioni scritte esclusivamente al referente del servizio, designato dall'aggiudicatario.
- Il concessionario dovrà riportare, sui contratti stipulati con l'utenza, un numero di repertorio progressivo e dovrà indicare in apposito elenco i contratti risolti. Il concessionario, all'atto di sottoscrizione del contratto di abbonamento con l'utente deve informare quest'ultimo del contenuto del presente capitolato.

ART. 16 PENALITA'

Al verificarsi di ritardi o irregolarità nella gestione oggetto del presente capitolato, l'Amministrazione comunale applicherà le seguenti penalità:

- a. per ciascuna operazione prevista dal presente capitolato e non effettuata (ad esclusione dei casi di cui alle lettere da c) ad i) del presente articolo, per cui valgono le relative previsioni specifiche): 100,00 €, moltiplicati, nell'eventualità, per il numero di operazioni non effettuate;
 - b. per ciascuna operazione prevista dal presente capitolato non effettuata a regola d'arte: 70,00 €, moltiplicati, nell'eventualità, per il numero di operazioni non effettuate a regola d'arte;
 - c. € 50,00 per ogni utente per il quale non sia stato eseguito l'attacco alla rete e non sia iniziato il servizio entro un mese dalla data del versamento della relativa tariffa e/o sottoscrizione del contratto di abbonamento;
 - d. per ogni lampada spenta e non riattivata entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla segnalazione: € 4,00 per ogni successivo giorno di ritardo;
 - e. € 50,00 per ogni ora di ritardo, rispetto alle quarantotto ore massime previste dal capitolato, nell'esecuzione degli interventi urgenti di cui al precedente art. 9 e volti all'eliminazione di casi imprevedibili il cui permanere possa compromettere il regolare funzionamento dell'impianto medesimo e/o recare pericolo all'incolumità pubblica;
 - f. € 300,00 riferiti ad ogni mancata formazione di elementi di protezione di scavi, tracciati, deposito di materiali, etc. che determinino pericolo per addetti e/o cittadini;
 - g. interruzione nell'erogazione di energia elettrica non dipendente da forza maggiore o mancanza di corrente o interruzione effettuata senza la previa comunicazione al settore tecnico edilizia pubblica-patrimonio comunale di cui all'art. 12 del presente capitolato: dal primo al quinto giorno, consecutivi: 30,00 € al giorno, dal sesto giorno consecutivo in poi: 60,00 € al giorno;
 - h. per ogni giorno di ritardo nella corresponsione all'Amministrazione Comunale del canone forfetario annuale, rispetto alla scadenza di cui all'art. 5 del presente capitolato: 100,00 €;
 - i. anche per una sola mancata visita mensile di cui all'art. 9 del capitolato, al cimitero: 300,00 € per ogni mancata visita.
- L'applicazione delle penali di cui sopra avverrà previa contestazione scritta verso la quale il concessionario avrà la facoltà di chiarire, per iscritto, i motivi dell'inadempimento entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. L'Amministrazione Comunale procederà all'incameramento della penale mediante addebito sulla cauzione, con conseguente obbligo di integrazione della stessa.
 - In ogni caso, la mancata o ritardata prestazione delle operazioni previste dal presente capitolato, dovuta a qualunque motivo, che comporti per l'Ente la necessità di provvedervi a propria cura, comporterà l'addebito all'impresa delle spese a tale scopo sostenute dall'Amministrazione Comunale; tale importo sarà addebitato sulla cauzione, con conseguente obbligo di integrazione della stessa.

Art. 17 CONTRATTO

- La stipula del contratto di concessione deve aver luogo entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva, il servizio sarà preso in carico dal concessionario in data 01.01.2022.
- Le spese di registrazione, comprensive di tutti gli oneri inerenti e conseguenti, comprese tasse ed imposte di ogni genere, sono a carico del concessionario, nessuna eccettuata od esclusa.

ART. 18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- Nel caso in cui:
 - l'aggiudicatario non applichi nei confronti dei soggetti che prestano i servizi previsti dal presente capitolato, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto della

concessione, oppure, nel caso di cooperative che utilizzino per le prestazioni oggetto del presente appalto dei soci lavoratori, la cooperativa non rispetti le disposizioni di cui alla legge n. 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare per quanto attiene al trattamento economico, previdenziale ed all'osservanza di tutti gli altri diritti previsti per i soci lavoratori;

- sia iniziata un'azione penale nei confronti dei soggetti utilizzati dell'aggiudicatario per la prestazione dei servizi oggetto del presente capitolato, per fatti compiuti a danno dell'Amministrazione Comunale;
 - vi sia la dichiarazione di fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali, dell'aggiudicatario;
 - l'esecuzione delle operazioni previste dal capitolato non sia stata effettuata a regola d'arte ed abbia dato luogo, nell'arco di un mese, all'irrogazione di quattro penalità di cui all'art. 15 del presente capitolato;
 - mancata esecuzione delle operazioni di cui al presente capitolato, che abbia dato luogo, nell'arco di un mese, all'irrogazione di tre penalità di cui all'art. 15 del presente capitolato;
 - mancata effettuazione delle visite quindicinali al cimitero, prescritte dal presente capitolato che abbia dato luogo, nell'arco di un anno, all'irrogazione di quattro penalità di cui all'art. 15 del presente capitolato;
 - mancato reintegro del deposito cauzionale, nei termini richiesti, quando il Comune di Colognola ai Colli abbia dovuto, in tutto o in parte, valersi sullo stesso;
 - danneggiamento volontario di cose appartenenti all'Ente o ai privati;
 - abbandono del servizio senza giustificato motivo;
 - disdetta della polizza assicurativa o mancato pagamento del premio;
 - interruzione del funzionamento dell'impianto elettrico, non derivante da forza maggiore o da mancanza di corrente o interruzione effettuata senza la previa comunicazione al settore Edilizia Pubblica-Patrimonio di cui all'art. 12 del presente capitolato, per oltre dieci giorni consecutivi;
 - ritardo nella corresponsione del canone annuo forfetario, oltre al ventesimo giorno successivo alla scadenza annuale del pagamento;
- la risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora il concessionario perda, durante l'esecuzione del servizio, uno o più requisiti per la partecipazione e svolgimento del servizio oggetto di concessione;
 - il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nel momento in cui, con lettera raccomandata, l'Amministrazione Comunale comunica all'aggiudicatario di valersi della presente clausola risolutiva. L'aggiudicatario non può avvalersi della presente clausola risolutiva.
 - Per ipotesi di inadempimento diverse da quelle di cui sopra l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto previa diffida a adempiere entro quindici giorni ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.
 - La risoluzione del contratto produce l'immediata impossibilità di proseguire il rapporto contrattuale.
 - I maggiori costi dovuti all'affidamento della concessione ad altro soggetto saranno posti a carico dell'aggiudicatario che ha causato la risoluzione del contratto. Inoltre l'Amministrazione Comunale chiederà il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti a causa della risoluzione del contratto e per i fatti che hanno causato la risoluzione. A tal fine l'Amministrazione Comunale potrà valersi anche sulla cauzione.

ART. 19

CONTROLLO E VIGILANZA

- L'Amministrazione è autorizzata ad esercitare ed ha la facoltà di attivare, in qualunque momento, tutte le azioni di controllo, di verifica e di ispezione all'interno dei cimiteri, allo scopo di verificare le modalità di espletamento del servizio, la sua funzionalità, le attrezzature ed i prodotti impiegati, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere direttamente agli spazi e agli impianti.
- Il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione, tempestivamente e per iscritto, ogni inconveniente rilevato, e a segnalare la necessità di interventi manutentivi straordinari, finalizzati alla garanzia della sicurezza delle strutture e degli impianti. Il concessionario, trattandosi di servizio pubblico, è obbligato a fornire con tempestività, a semplice richiesta, al Comune ogni notizia, elemento

di conoscenza e documentazione concernente la gestione del servizio svolto, compresi i dati contabili, senza poter sollevare obiezioni di riservatezza o privacy.

ART. 20

GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

- Ai sensi del comma 4° dell'art. 1 della Legge n. 120/2020, non si richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Dlgs 50/2016.
- Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti (D.lgs 50/2016 e s.m.i.), è richiesta all'aggiudicatario una garanzia definitiva nelle forme e nei modi stabiliti dal medesimo art. 103 e del bando di gara.
- La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese del servizio da eseguirsi d'ufficio relativamente al presente capitolato; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
- Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del più volte citato D.lgs 50/2016 e s.m., la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dell'articolo 103 determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

ART. 21

POLIZZA ASSICURATIVA

- Il concessionario è direttamente responsabile di eventuali danni che fossero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, sia in corso di esecuzione del contratto sia in conseguenza del medesimo, senza riserve o eccezioni.
- Il concessionario, ai sensi del comma 7° dell'art. 103 del Dlgs 50/2016, è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione, specifica per l'oggetto della presente concessione, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare dovrà essere pari all'importo del contratto. La polizza del presente articolo deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale non potrà essere inferiore ad € 500.000,00. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
- La stipula della polizza non esonera l'aggiudicatario dalla sua piena responsabilità per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal medesimo con il contratto e specificate nel presente capitolato.
- Ogni costo riferito alla copertura assicurativa di cui al presente articolo s'intende ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.
- L'aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Colognola ai Colli, in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati eventualmente al proprio personale o a terze persone e/o alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza della presente concessione. Resta fermo l'obbligo per il concessionario di tenere indenne il Comune di Colognola ai Colli da ogni risarcimento anche per danni che eccedano l'importo assicurato.
- Il Comune non assume nessuna responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti di materiale o di lampade e per qualsiasi altro danno che dovesse derivare alla ditta concessionaria per opera di terzi.

ART. 22

CONTROVERSIE

- Ove dovessero insorgere controversie tra il Comune di Colognola ai Colli e il concessionario in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del presente appalto,

il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'Amministrazione Comunale, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

- Tutte le controversie relative alla presente procedura di affidamento, ivi incluse quelle risarcitorie, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e pertanto eventuali ricorsi devono essere inoltrati al T.A.R. del VENETO entro il termine di 60 giorni; in alternativa possono essere oggetto di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni. Le controversie che dovessero sorgere tra il Concessionario e il Comune durante l'esecuzione del contratto, che non siano risolubili per via amministrativa, sono devolute al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Verona. È in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

ART. 23

DISPOSIZIONI FINALI

- Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel D. Lgs 50/2016, in quanto applicabile, nel Codice Civile, nel Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali, e nelle altre leggi o principi vigenti in materia, nonché al vigente Regolamento Cimiteriale Comunale.

ART. 24

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- I dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'amministrazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs.n. 196/2003 e ss.mm.ii e del Reg. UE 679/2016, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto.